

Verbale di Accordo

Il giorno 21 marzo 2013 fra ATAC S.p.a. e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, UGL TRASPORTI

Premesso che:

- a) il fenomeno della inidoneità è al centro di un continuo monitoraggio da parte dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali al fine di individuare soluzioni adeguate, anche in termini preventivi e di salvaguardia delle condizioni del personale, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 27 all A) del RD 148/31;
- b) nel rispetto della normativa vigente in materia di non idoneità definitiva alla mansione della propria qualifica, la riqualificazione a mansioni diverse è consentita esclusivamente nei limiti dei posti allo scopo disponibili nell'ambito dell'organico funzionale alla missione aziendale.

Considerato che

- c) dalla complessa analisi tra vincoli normativi di cui al punto b) che precede e le disposizioni inserite nel punto 2 del accordo aziendale 8 settembre 2010 in materia di riqualificazione del personale giudicato inidoneo definitivo alle mansioni della propria qualifica è emerso che le aree di riqualificazione sull'intero perimetro aziendale sono riferibili allo stato in via assolutamente prioritaria all'Operatore di Stazione (par.139) e quindi all'Operatore Qualificato (par. 140);
- d) i fabbisogni emersi sono anche effetto e conseguenza dei principi fissati nell'accordo del 30 novembre 2011 relativamente al piano di reintonalizzazione dei processi manutentivi.

Visto l' accordo dell'8 settembre 2010


Le Parti, per quanto premesso e considerato, condividono quanto segue:

- 1) nei tempi tecnici strettamente necessari, l'Azienda, attraverso le strutture competenti, provvederà a verificare, nell'ambito del personale dichiarato inidoneo definitivo:
 - le capacità professionali residue delle risorse al fine di valutare l'idoneità delle stesse alla svolgimento delle attività di Operatore di Stazione (par.139) e Operatore Qualificato (par. 140);
 - il possesso di specifiche competenze tecniche e delle capacità personali e professionali necessari per il regolare svolgimento delle mansioni, eventualmente da sviluppare come previsto al punto che segue.

2

af

1



- 2) al personale idoneo alle mansioni di Operatore Qualificato - Operatore di Stazione sarà garantito un adeguato percorso formativo, anche con modalità "on the job"; relativamente alle modalità di erogazione della formazione le Parti condividono di effettuare una ricognizione sulla possibilità di impiegare utilmente e prioritariamente il personale interno;
- 3) le assegnazioni presso gli impianti saranno effettuate nel rispetto degli accordi vigenti in materia avendo comunque riguardo alla conservazione dell'equilibrio quali-tecnico-organizzativo dei singoli siti di destinazione, prioritariamente individuati nel perimetro della Direzione Superficie e nelle attività di scorta, garantendo comunque una specifica informativa alla SCUA;
- 4) con specifico riferimento agli inserimenti verso la Direzione Superficie, visti gli accordi sul personale di manutenzione afferente il perimetro ex trambus del 11 aprile 2007, 25 gennaio 2008, 14 maggio 2009 e 7 marzo 2012, il personale sarà imputato negli impianti secondo i fabbisogni delle stesse ed in applicazione del percorso di rientro del personale nel territorio di appartenenza con le modalità previste dal punto 2 del verbale di accordo del 14 maggio 2009, eventualmente previo periodo di affiancamento;
- 5) quanto previsto ai punti precedenti troverà applicazione, fino a concorrenza dei fabbisogni, anche alle eventuali ulteriori necessità di riqualificazione del personale che verrà dichiarato inidoneo definitivo alle mansioni di provenienza successivamente alla data di sottoscrizione del presente verbale;
- 6) fermo restando quanto disposto dall'art. 27 lettera b) dell'All. A) RD n. 148/31, per il personale risultato non idoneo allo svolgimento delle mansioni di Operatore Qualificato (par. 140) ed Operatore di Stazione (par.139) la riqualificazione a mansioni diverse è consentita esclusivamente nei limiti dei posti allo scopo disponibili nell'ambito dell'organico funzionale alla missione aziendale secondo quanto previsto dal punto 2 dell'accordo dell'8 settembre 2010 e comunque con esclusione delle attività amministrative e di quelle a queste assimilabili;
- 7) in virtù delle modifiche introdotte al tema pensionistico le Parti si danno atto della necessità di aggiornare la tabella di cui al punto 8 dell'accordo di settembre 2010;

D.h




8) le Parti confermano che il personale dichiarato inidoneo temporaneo sarà contestualmente assegnato esclusivamente in attività operative con turni e comunque con esclusione delle attività amministrative e di quelle a queste assimilabili. Sarà avviato, anche su richiesta delle Parti, un monitoraggio costante da parte della Gestione del Personale in coerenza con le assegnazioni il cui esito sarà oggetto di specifico confronto e verifica con le Organizzazioni Sindacali firmatarie, anche al fine di confrontarsi sulle priorità degli eventuali fabbisogni da ricoprire e sulle attività effettivamente svolte dal personale di cui al presente accordo.

9) In applicazione di quanto previsto dal presente accordo, l'Azienda procederà da subito nei tempi tecnici strettamente necessari alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo.

Il presente accordo è parte integrante dell'accordo aziendale dell'8 settembre 2010 in materia di personale inidoneo.

LCS

p. ATAC SpA



p. le OO.SS.

FILT CGIL
Oreste Rossi
Dario Corsi
P. P. P.
FIT/CISL
M. Belli
D. Ca

UILTRASPORTI
P. P. P.
D. Matteo Rossi

UGL TRASPORTI
P. P. P.